

R.G. n. ■/2026

Sent. n. ■/2026 pubbl. il ■/03/2026
Cron. n. : ■/2026
Rep. n. ■/2026 del ■/03/2026
Sent. n. ■/2026 pubbl. il ■/03/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

■ Sezione Civile

composto dai Magistrati

dott. ■ Presidente

dott. ■ Giudice

dott. ■ Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

■

rappresentato e difeso dall'avv.to ■

- RICORRENTE-

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso depositato dal ricorrente in data ■02.2026 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che il ricorrente è residente in ■ ove convive con la moglie e due figli minorenni in immobile condotto in locazione ad un canone mensile di euro ■, come da documentazione dimessa in atti), e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

esaminata la documentazione dimessa in atti dal ricorrente;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto

non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.

c) c.c.i.i., atteso che il ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, e ciò in

presenza di un indebitamento complessivo di oltre euro 131.000,00 (tanto verso istituti creditizi

quanto verso l'Erario) derivante, in ultima analisi – siccome allegato dallo stesso ricorrente –,

dall'attività di impresa ([REDACTED]) a mezzo

della [REDACTED] ([REDACTED]) come da documentazione

in atti);

considerato che il ricorrente, titolare di due conti correnti (uno bancario ed uno postale) con saldo attivo di pochi euro, non è proprietario di beni immobili e di beni mobili registrati;

considerato che il ricorrente è titolare di beni mobili strettamente personali ed è percettore di reddito da lavoro dipendente a tempo determinato (è stato assunto, [REDACTED])

[REDACTED]), percependo una retribuzione mensile ammontante in media, nel corso delle ultime mensilità, ad euro [REDACTED] oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e della famiglia

- documentate in atti e verificate dal gestore della crisi - possa essere sottratto dalla liquidazione il

reddito da lavoro dipendente percepito dal [REDACTED], a eccezione di un quinto mensile del medesimo

nonché della intera tredicesima e quattordicesima mensilità, trattandosi di importo che già nella

prospettiva del legislatore e secondo la *ratio* sottesa all'art. 545 comma quarto c.p.c. è idoneo a

consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito,

con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni

ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e ciò per la durata

di trentasei mesi;

ritenuto che la liquidazione investe l'intero patrimonio del debitore e che non può essere assunta dal Tribunale alcuna determinazione per escludere uno specifico cespite, posto che ogni scelta in merito compete alle determinazioni del liquidatore;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., dr. Roberto Ercole Scaccabarozzi, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

considerato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;

osservato inoltre che:

la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, è unitariamente operata dal Giudice Delegato (art. 275 comma terzo c.c.i.i.) e ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268 comma quarto lett. b c.c.i.i.), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'O.C.C. in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;

stante l'unicità del compenso fra O.C.C. e liquidatore, da liquidarsi al termine della procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'O.C.C. nello stato passivo a favore degli altri creditori;

l'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (cosicché lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale

disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. o nel ricorso introduttivo);

il compenso al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal D.M. 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

P.Q.M.

visto l'art. 270 c.c.i.i.,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED];

nomina Giudice Delegato il dott. [REDACTED]

nomina liquidatore il dr. Roberto Ercole Scaccabarozzi;

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente, a eccezione di un quinto mensile del medesimo nonché della intera tredicesima e quattordicesima mensilità, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ossia per la durata di mesi trentasei;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati

durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui

beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.;

IL PRESIDENTE